

Niente preclusione per la compensazione "verticale"

La circ. 13 dell'Agenzia ha fornito gli attesi chiarimenti sul divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

/ Pamela ALBERTI e Massimo NEGRO

Con la circolare n. 13 di ieri, 11 marzo 2011, si chiude il **cerchio** della disciplina relativa al **divieto di compensazione** in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, introdotta dall'art. 31 del DL 78/2010 e operativa dal 1° gennaio 2011.

Tra le indicazioni fornite, la citata circolare, al paragrafo 6, chiarisce che il nuovo divieto riguarda le sole **compensazioni** c.d. "**orizzontali**" (o "esterne"), cioè quelle che riguardano crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) e che avvengono necessariamente nel modello F24. Sono invece escluse dalla disciplina in esame le **compensazioni** c.d. "**verticali**" (o "interne"), cioè quelle che riguardano la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.), anche se espresse nel modello F24.

Stante il disposto dell'art. 31, la disciplina in esame si applica ai **crediti** e ai **debiti** relativi alle sole "**imposte erariali**" (es. IRPEF, IRES, IVA, ecc.). Sul punto, le Entrate elencano tra le imposte che impediscono la compensazione anche l'**IRAP** e le **addizionali ai tributi diretti**, nonché le **ritenute alla fonte** relative alla stessa tipologia di imposte indicate come compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo di imposta.

Rientrano nell'ambito applicativo della disciplina in esame anche i debiti iscritti a ruolo relativi all'imposta di **registro**, ancorché la stessa non sia soggetta al sistema di versamento e compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Viene altresì precisato che **non rientrano** nella disciplina in esame i **contributi** e le **agevolazioni** erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se indicati nella sezione "Erario" del modello F24.

Ai fini dell'applicazione del divieto di compensazione in esame, deve essere **scaduto** il termine di **pagamento** delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, cioè deve essere decorso il termine di **60 giorni** dalla **notifica della cartella** di pagamento (art. 25 comma 2 del DPR 29 settembre 1973 n. 602).

L'Agenzia precisa che la preclusione opera per tutte le cartelle notificate il cui termine di pagamento sia scaduto, affermando altresì che la norma **non** attribuisce **rilevanza** alla circostanza che il ruolo sia **ordinario o straordinario** o che lo stesso sia **a titolo definitivo o provvisorio**.

La preclusione non opera, invece, nel caso di ruoli non ancora scaduti o per i quali sia stata concessa una **sospensione**.

Qualora sia stata concessa la **rateazione** e sia stata "saltata" una rata, considerato che il piano di rateazione è ancora in essere ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, soltanto la rata scaduta sarà computata ai fini del calcolo del limite di 1.500 euro; diversamente, qualora non sia stata pagata la prima rata o, successivamente, due rate, la preclusione riguarda l'intero importo del debito residuo non pagato.

La circolare 13 (paragrafo 3) **conferma l'interpretazione restrittiva** dell'art. 31 del DL 78/2010, in base alla quale non è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve, preventivamente, l'intero debito iscritto a ruolo e relativi accessori, di importo complessivo superiore a **1.500 euro**, per il quale è scaduto il termine di pagamento (in tal senso, si era già espressa con la precedente circ. 4/2011, paragrafo 12).

Ai fini del **calcolo** del suddetto limite, le Entrate precisano che è necessario fare riferimento agli **importi scaduti in essere** al momento del **versamento**. Pertanto, nel caso di più cartelle, con importi e scadenze diverse, occorre verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel **giorno di presentazione** del modello **F24**.

Il paragrafo 5 della circolare 13 è dedicato alla possibilità di effettuare il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo con compensazione dei crediti erariali, secondo quanto stabilito dal DM 10 febbraio 2011. In particolare, l'art. 4 del decreto prevede che, in caso di **pagamento parziale**, il contribuente deve comunicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere; in mancanza di tale comunicazione, i versamenti vengono imputati ai sensi dell'art. 31 del DPR 602/73.

Equitalia, con il comunicato stampa di ieri, 11 marzo 2011, ha annunciato di aver messo a punto l'apposito **modulo** di comunicazione.

Da ultimo, la circolare si occupa della sanzione del 50%; la stessa è misurata sull'intero importo del debito iscritto a ruolo e relativi accessori, ma trova un limite nell'ammontare compensato. Viene tuttavia precisato che, nel caso di **importo compensato inferiore alla metà** del debito, la sanzione corrisponderà all'importo compensato; quindi, in presenza di un debito per 70.000 e di compensazione per 25.000, la sanzione è pari a 25.000.